




CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso



MODIFICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEA

Mercoledì 20 novembre 2024



***Dott.ssa Marica Mestieri
Dott.ssa Samuela Mestieri***



ARGOMENTI TRATTATI

1 - ORIGINE : DEFINIZIONI BASE

2 – PAESI ACCORDISTI

3 – CUMULO DELL'ORIGINE

4 – CONVENZIONE PEM

5 – NO DRAW BACK

6 - ESEMPI PRATICI

7 – TRANSITIONAL RULES

8 - CONFRONTO PEM «vecchio» – PEM «nuovo»



The image shows a sample of a customs form, likely a Certificate of Origin (PEM). The form is titled "WARENVERFAHRENSCHIEDSHEIT" and "EUR. 1" with the number "AR 335392". It contains several sections for data entry, including fields for the origin of the goods, the date of issue, and the signature of the issuing authority. The form is presented as a document with a light green background.



UNIONE EUROPEA



PAESI TERZI



ORIGINE




ORIGINE GEOGRAFICA

ORIGINE PREFERENZIALE



QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE DETERMINANO L'ORIGINE DELLE MERCI ?



LE CARATTERISTICHE DELLA
MATERIA PRIMA DI PARTENZA



IL TIPO DI LAVORAZIONE



PAESE IN CUI VIENE EFFETTUATA
LA LAVORAZIONE



ORIGINE DEL PRODOTTO
FINITO





L'origine è la caratteristica che
rende evidenti le conseguenze della
TRASFORMAZIONE
delle materie prime
in prodotti finiti o semilavorati.

Apollo e Dafne
Gian Lorenzo Bernini, 1622-1625,
Galleria Borghese, Roma.



PRIMO CASO





ORIGINE ?





SECONDO CASO




ORIGINE ?

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato (229)
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale




TERZO CASO



ORIGINE ?



QUARTO CASO



ORIGINE ?



PRIMO CASO



SECONDO CASO



TERZO CASO



QUARTO CASO



**QUESTI ESEMPI PERMETTO DI FOCALIZZARE UN CONCETTO FONDAMENTALE:
AL VARIARE DELLA MATERIA PRIMA UTILIZZATA , DELLA RELATIVA LAVORAZIONE EFFETTUATA E DEL
LUOGO IN CUI AVVIENE LA LAVORAZIONE IL PRODOTTO FINITO OTTERRA' ORIGINI DIFFERENTI**



PRIMO CASO



**ORIGINE CINA
(made in)**

SECONDO CASO




**ORIGINE ITALIA
(made in)**

TERZO CASO



**ORIGINE ITALIA (made in)
ORIGINE PREFERENZIALE ITALIA
(UE)**

QUARTO CASO



**ORIGINE TUNISIA (made in)
ORIGINE PREFERENZIALE TUNISIA**



ATTENZIONE

**DICHIARARE ERRONEAMENTE UN PRODOTTO DI
ORIGINE PREFERENZIALE**

E' FALSO IN ATTO PUBBLICO!!!!





REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2013

che istituisce il codice doganale dell'Unione

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 64

Origine preferenziale delle merci

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.
3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.



PAESI ACCORDISTI



*Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981*



*Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale*



UNIONE EUROPEA




Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale



ACCORDI di ORIGINE BILATERALI



PAESE TERZO



ACCORDI BILATERALI



MESSICO

CILE

COREA DEL SUD

CANADA

GIAPPONE

SINGAPORE


VIETNAM

REGNO UNITO

NUOVA ZELANDA



ACCORDI di ORIGINE DIAGONALI



GRUPPO DI PAESI



ACCORDI di ORIGINE DIAGONALI



**CONVENZIONE
PANEUROMEDITERRANEA**



NORVEGIA
ISLANDA
LIECHTENSTEIN
SVIZZERA
ISOLE FAEROER
ALGERIA
TUNISIA
MAROCCO
EGITTO
GIORDANIA
SIRIA
LIBANO
ISRAELE
CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA
ALBANIA
BOSNIA ERZEG.
MACEDONIA DEL NORD
MONTENEGRO
SERBIA
TURCHIA
KOSOVO
MOLDAVIA
GEORGIA
UCRAINA



ACCORDI di ORIGINE DIAGONALI



- COSTA RICA
- EL SAVADOR
- GUATEMALA
- HONDURAS
- NICARAGUA
- PANAMA



- COLOMBIA
- PERU'
- ECUADOR



ACCORDI di ORIGINE UNILATERALI



PAESI SPG: SISTEMA DELLE
PREFERENZE GENERALIZZATE

1

«SPG» Regime Generale

2

«SPG +» Regime speciale
di incentivazione per lo sviluppo
sostenibile ed il buon governo

Reg UE 978/2012

3

«SPG EBA»
Regime speciale a favore dei paesi
meno sviluppati

ALLEGATO II

Paesi beneficiari ⁽¹⁾ del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

SPG Regime generale

A	B
AF	Afghanistan
▼ M19	
▼ M2	
AO	Angola
BD	Bangladesh
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
BJ	Benin
BO	Bolivia
BT	Bhutan
▼ M6	
▼ M2	
CD	Repubblica democratica del Congo
CF	Repubblica centrafricana
CG	Congo
▼ M14	
▼ M2	
CK	Isole Cook
▼ M10	
▼ M2	
CN	Repubblica popolare cinese (*)
▼ M5	
▼ M2	
CV	Capo Verde

⁽¹⁾ L'elenco include i paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

^(*) Tale paese beneficiario è escluso dall'elenco dei paesi beneficiari del SGP un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

A	B
DJ	Gibuti
EC	Ecuador (*)
ER	Eritrea
ET	Etiopia
▼ M10	
▼ M2	
FM	Stati federati di Micronesia
▼ M10	
▼ M14	
▼ M2	
GM	Gambia
GN	Guinea
▼ M14	
▼ M5	
▼ M2	
GW	Guinea-Bissau
▼ M5	
▼ M2	
HT	Haiti
ID	Indonesia
IN	India
▼ M10	
▼ M6	
KE	Kenya
▼ M2	
KG	Repubblica del Kirghizistan
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore
LA	Repubblica democratica popolare del Laos
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho

^(*) Tale paese beneficiario è escluso dall'elenco dei paesi beneficiari del SGP un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

▼ <u>M2</u>	A	B
▼ <u>M10</u>	MG	Madagascar
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	ML	Mali
▼ <u>M2</u>	MM	Myanmar/Birmania
▼ <u>M2</u>	MN	Mongolia
▼ <u>M2</u>	MR	Mauritania
▼ <u>M2</u>	MV	Maldive (*)
▼ <u>M2</u>	MW	Malawi
▼ <u>M2</u>	MZ	Mozambico
▼ <u>M6</u>		
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	NE	Niger
▼ <u>M2</u>	NG	Nigeria
▼ <u>M5</u>		
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	NP	Nepal
▼ <u>M16</u>		
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	NU	Niue
▼ <u>M5</u>		
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	PH	Filippine
▼ <u>M2</u>	PK	Pakistan
▼ <u>M14</u>		
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	RW	Ruanda
▼ <u>M2</u>	SB	Isole Salomone
▼ <u>M2</u>	SD	Sudan
▼ <u>M2</u>	SL	Sierra Leone
▼ <u>M2</u>	SN	Senegal
▼ <u>M2</u>	SO	Somalia
▼ <u>M2</u>	SS	Sud Sudan
▼ <u>M2</u>	ST	Sao Tomé e Principe
▼ <u>M5</u>		

SPG Regime generale

(*) Tale paese beneficiario è escluso dall'elenco dei paesi beneficiari del SGP un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

▼ <u>M2</u>	A	B
▼ <u>M2</u>	SY	Repubblica araba siriana
▼ <u>M14</u>		
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	TD	Ciad
▼ <u>M2</u>	TG	Togo
▼ <u>M2</u>	TH	Thailandia (*)
▼ <u>M2</u>	TJ	Tagikistan
▼ <u>M2</u>	TL	Timor Leste
▼ <u>M5</u>		
▼ <u>M10</u>		
▼ <u>M16</u>		
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	TV	Tuvalu
▼ <u>M2</u>	TZ	Tanzania
▼ <u>M12</u>		
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	UG	Uganda
▼ <u>M2</u>	UZ	Uzbekistan
▼ <u>M19</u>		
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	VU	Vanuatu
▼ <u>M16</u>		
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>M2</u>	YE	Yemen
▼ <u>M2</u>	ZM	Zambia



▼ **M3**

ALLEGATO III

Paesi beneficiari ⁽¹⁾ del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Colonna A: codice alfabetaico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

A	B
▼ M19	
▼ M3	
BO	Bolivia
▼ M5	
▼ M3	
CV	Capo Verde
▼ M5	
▼ M10	
▼ M5	
▼ M11	
KG	Repubblica del Kirghizistan
▼ M13	
LK	Sri Lanka
▼ M3	
MN	Mongolia
▼ M5	
▼ M7	
PH	Filippine
▼ M3	
PK	Pakistan
▼ M14	
▼ M5	
▼ M20	
UZ	Repubblica dell'Uzbekistan



SPG +

Regime speciale
di incentivazione per
lo sviluppo sostenibile
ed il buon governo



ALLEGATO IV

Paesi beneficiari ⁽¹⁾ del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c

Colonna A: codice alfabetaico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

A:	B:
AF	Afghanistan
AO	Angola
BD	Bangladesh
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
BJ	Benin
BT	Bhutan
CD	Repubblica democratica del Congo
CF	Repubblica centrafricana
DJ	Gibuti
ER	Eritrea
ET	Etiopia
GM	Gambia
GN	Guinea
▼ <u>M14</u>	
▼ <u>M2</u>	
GW	Guinea-Bissau
HT	Haiti
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore
LA	Repubblica democratica popolare del Laos
LR	Liberia
LS	Lesotho
MG	Madagascar
ML	Mali

SPG «EBA»

**Regime speciale
A favore dei paesi
meno sviluppati**

⁽¹⁾ L'elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.





PTOM



- *Groenlandia,*
- *Nuova Caledonia e dipendenze,*
- *Polinesia francese,*
- *Terre australi e antartiche francesi,*
- *Isole Wallis e Futuna,*
- *Sanit-Pierre e Miquelon,*
- *Aruba,*
- *Antille olandesi,*
- *Bonaire,*
- *Saba,*
- *Sint Eustatius,*
- *Curaçao,*
- *Sint Maarten*
- *Saint Barthelemy*



PAESI ACCORDISTI 01.05.2024



- NORVEGIA
- ISLANDA
- LIECHTENSTEIN
- SVIZZERA
- ISOLE FAEROER
- ALGERIA
- TUNISIA
- MAROCCO
- EGITTO
- GIORDANIA
- SIRIA
- LIBANO
- ISRAELE
- TURCHIA**
- CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA
-
- ALBANIA
- BOSNIA ERZEGOVINA.
- MACEDONIA DEL NORD
- MONTENEGRO
- SERBIA
- TURCHIA**
- KOSOVO
-
- MOLDAVIA
-
- GEORGIA
-
- UCRAINA

- COSTA RICA
- EL SAVADOR
- GUATEMALA
- HONDURAS
- NICARAGUA
- PANAMA

- COLOMBIA
- PERU'
- ECUADOR



MESSICO

CILE

COREA DEL SUD

CANADA

GIAPPONE

SINGAPORE

VIETNAM

REGNO UNITO

NUOVA ZELANDA

ANDORRA

SAN MARINO

CEUTA
MELILLA

ACP

APE- EPA

SPG

PTOM



UE – TURCHIA
UNIONE DOGANALE



Il 12 Settembre 1963 è la data che vede la nascita dell'Accordo di Ankara che “crea un'associazione” tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.



UNIONE EUROPEA - TURCHIA

Unione doganale su base
LIBERA PRATICA

ATR

Prodotti industriali
Cap. 25-99 Taric
escluso CECA

TRATTATO CECA E PAC
REGOLE DI ORIGINE

EUR 1

Prodotti agricoli
cap.01-24
Taric

Prodotti CECA
cap.26-27
72-73 Taric

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	A.TR. BO N. A 142255
2. Documento di trasporto (indicazione facoltativa) N. _____ del _____	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. ASSOCIAZIONE tra la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e la TURCHIA
	5. Paese di esportazione _____ 5. Paese di destinazione (*) _____
7. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	8. Osservazioni
9. N. d'ordine	10. Marche, numeri, quantità e natura dei colli (per le merci alla rinfusa, menzionare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo); designazione delle merci
	11. Peso lordo (kg) o altra misura (hl, m ³ ecc.)
12. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2): modello _____ n. _____ del _____ ufficio doganale: _____ Stato in cui il certificato è rilasciato: _____ A _____, addì _____ (Firma)	13. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a _____, addì _____ (Firma)

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 BO N. A 973085
<small>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.</small>	
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra _____ e _____ <small>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small>	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari _____ 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione _____
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)
	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2) modello _____ n. _____ del _____ Ufficio doganale _____ Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato _____ A _____, addì _____ (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a _____, addì _____ (Firma)

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla misura».

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

Copyright riservato (229)
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale



COME SI OTTIENE UN PRODOTTO PREFERENZIALE??





Le regole per determinare l'origine preferenziale sono stabilite dagli accordi siglati dall'UE e i paesi terzi



Le norme per ottenere l'origine sono basate su due criteri:

Prodotti interamente ottenuti

Lavorazioni sufficienti



1) PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2012

relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

(2013/94/UE)

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti in una parte contraente quando sono esportati in un'altra parte contraente:
 - a) i prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino della parte contraente esportatrice;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della parte contraente esportatrice, con le sue navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);



- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle sue acque territoriali, purché essa eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate nella parte contraente esportatrice;
- b) che battono bandiera della parte contraente esportatrice;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte contraente esportatrice o ad una società la cui sede principale è situata nella parte contraente esportatrice, il cui dirigente o i cui dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della parte contraente esportatrice e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene alla parte contraente esportatrice o a enti pubblici o a cittadini di detta parte contraente;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della parte contraente esportatrice; nonché
- e) il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 %, da cittadini della parte contraente esportatrice.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), quando la parte contraente è l'Unione europea, si intende uno Stato membro dell'Unione europea.



2) Merce ottenuta in un paese con materie prime non originarie di quel paese

Il prodotto acquisisce il requisito dell'**ORIGINE PREFERENZIALE** quando è stato ottenuto utilizzando materia prima NON originaria sottoposta a lavorazioni o trasformazioni **“sufficienti”**





CAPITOLO 60





PROTOCOLLO ORIGINE CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA



ALLEGATO II

Decisione 2013/94/UE Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.-

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 60	<u>Stoffe a maglia</u>	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ :	
		— <u>fibre naturali,</u>	
		— <u>fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</u>	
		o	
		— <u>materiali chimici o paste tessili</u>	



**PROTOCOLLO ORIGINE
UE - CANADA**

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
<p>Capitolo 60</p> <p>60.01-60.06</p>	<p>Stoffe a maglia</p> <p>Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia;</p> <p>lavorazione a maglia accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura;</p> <p>floccaggio accompagnato da tintura o stampa;</p> <p>tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia; o</p> <p>torsione o testurizzazione accompagnata da lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>



PROTOCOLLO ORIGINE UE-GIAPPONE



Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 60	Tessuti a maglia
60.01-60.06	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.



PROTOCOLLO DI ORIGINE UE – REGNO UNITO



Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 60	Stoffe a maglia
60.01-60.06	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.



CAPITOLO 85





PROTOCOLLO ORIGINE CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA



ALLEGATO II

Decisione 2013/94/UE Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.-

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



PROTOCOLLO ORIGINE UE - CANADA

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
85.01-85.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.03; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci o dalla voce 85.03, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale o della voce 85.03 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.



PROTOCOLLO ORIGINE UE-GIAPPONE



Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
85.01-85.02	CTH, esclusa la voce 85.03; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

PROTOCOLLO DI ORIGINE UE – REGNO UNITO

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
85.01-85.02	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW).

VERIFICATI TUTTI I PROTOCOLLI DI ORIGINE



LA SPENDIBILITA' DELL'ORIGINE SARA'



**VERSO TUTTI I PAESI PER I QUALI HO RISPETTATO LA
REGOLA**





LE TOLLERANZE



Ottenuto il requisito dell'origine preferenziale del prodotto l'apporto di materie prime/accessori di origine terza può compromettere l'origine preferenziale....

Per esempio (ai soli fini esemplificativi e non esaustivi):

- **Tolleranza del 10% sul valore** (prodotti non tessili);
- **Tolleranza dell' 8%**
(solo per tessili e solo quando espressamente richiamato dalle note alla regola);
- **Tolleranza del 10% sul peso**
(solo per tessili e solo quando espressamente richiamato alle note alla regola);
- **Tolleranza del 15% peso o valore** prevista da alcuni accordi



LAVORAZIONI INSUFFICIENTI





DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2012

relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

(2013/94/UE)

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:


- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;




- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
 - n) la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
 - o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
 - q) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte contraente esportatrice su quel prodotto.



CUMULO DELL'ORIGINE E CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA







Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.



*Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981*



*Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale*



CUMULO DELL'ORIGINE



Ottingo un prodotto di origine preferenziale applicando il CUMULO quando utilizzo in un paese materiali di origine preferenziale del paese col quale è stato siglato l'Accordo sottoponendoli a LAVORAZIONI SUPERIORI a quelle considerate INSUFFICIENTI



**Lavorazioni richieste per il CUMULO:
superiori a quelle considerate INSUFFICIENTI**



Origine preferenziale con applicazione del cumulo



CUMULO BILATERALE

CUMULO DIAGONALE

L'applicazione del cumulo determina la successiva spendibilità dell'origine preferenziale del prodotto ottenuto.



CUMULO BILATERALE



DOVE POSSO SPENDERE QUESTA ORIGINE???



Origine preferenziale UE
(CUMULO APPLICATO CON JP)

GIAPPONE

CRITERIO DI ORIGINE: «D»





**ACCORDO PANEUROMEDITERRANEO
e la
«geometria variabile dell'origine»**





2004

scenario di riferimento degli accordi esistenti prima della
Conferenza di Barcellona del 27-28 Novembre 1995





PAESI ACCORDISTI al 01.05.2004

EFTA
Norvegia
Islanda
Liechtenstein
Svizzera

Is.Faeroer

Bosnia Erz.

Rep. F. di Iugoslavia

Croazia

Cile

**Ceuta e
Melilla**

SEE
Norvegia
Islanda
Liechtenstein



Messico

Sud Africa

PAN EUROPEI
Romania
Bulgaria
Turchia
Norvegia
Islanda
Liechtenstein
Svizzera

ACP

PTOM

MAGHREB
Algeria
Tunisia
Marocco

MASHREK
Egitto
Giordania
Siria
Libano

Israele

Palestina

San Marino


Andorra

SPG



2006

ENTRA IN VIGORE L'ACCORDO
PANEUROMEDITERRANEO





PAESI ACCORDISTI al 01/01/2006

EFTA
Norvegia
Islanda
Liechtenstein
Svizzera

PAN EUROPEI
Romania
Bulgaria
Turchia
Norvegia
Islanda
Liechtenstein
Svizzera

Isole Faroer

Paesi Conferenza di Barcellona

Algeria
Tunisia
Marocco

Egitto
Giordania
Siria
Libano

Cisgiordania
Striscia Gaza

Israele

EUR1



EUR MED

**ACCORDO
PANEUROMEDITERRANEO**

Norvegia
Islanda
Liechtenstein
Svizzera
Romania
Bulgaria
Turchia
Isole Faeroer
Algeria
Tunisia
Marocco
Egitto
Giordania
Siria
Libano
Israele
Cisgiordania e
Striscia Gaza

EFTA

**PAESI
ADERENTI
CONFERENZA
BARCELLONA**



«DRAW BACK» COME FUNZIONA?



ESEMPIO:
IMPORTAZIONE
TEMPORANEA DI
MATERIA PRIMA:
DAZI SOLO GARANTITI



LAVORAZIONE
SUFFICIENTE




PRODOTTO FINITO
OTTIENE
L'ORIGINE
PREFERENZIALE



PRODOTTO ESPORTATO
VERSO PAESI CHE HANNO
SIGLATO ACCORDI DI
ORIGINE PREFERENZIALE



E' POSSIBILE OTTENERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE ATTESTANTE L'ORIGINE PREFERENZIALE??



DIPENDE DALL'ACCORDO



SE IL PAESE APPLICA LA RESTITUZIONE DEI DAZI
(DRAW BACK)
L'ESPORTATORE POTRA'
OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

SE IL PAESE NON PERMETTE LA RESTITUZIONE DEL
DAZIO (APPLICA IL NO DRAW BACK)
L'ESPORTATORE PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI
CIRCOLAZIONE DOVRA' PAGARE I DAZI SULLA
MATERIA PRIMA TEMPORANEAMENTE IMPORTATA




**QUAL E' LA RATIO DELLA NORMA
DEL NO DRAW - BACK?**

EVITARE UN DOPPIO VANTAGGIO COMPETITIVO

**ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE NEL PAESE DI MATERIE ESTERE IN
ESENZIONE O SOSPENSIONE DI DAZIO**




**E LA SUCCESSIVA ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI FINITI DI ORIGINE
PREFERENZIALE SENZA CHE SIANO ASSOLTI I DAZI SULLA MATERIA
PRIMA PRECEDENTEMENTE IMPORTATA**





CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE



Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	Stati EFTA				Partecipanti al processo di Barcellona											Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE									
	UE	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA	
UE		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X (*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH (+LI)	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	
IS	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	
NO	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	
FO	X	X	X	X											X										
DZ	X																								
EG	X	X	X	X					X		X			X	X										
IL	X	X	X	X					X						X										
JO	X	X	X	X			X	X			X			X											
LB		X	X	X																					
MA	X	X	X	X			X		X					X	X										
PS	X	X	X	X											X										
SY															X										
TN	X	X	X	X			X		X		X				X										
TR	X (*)	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X		X (*)	X (*)	(*)	X (*)	X (*)	X (*)	X	X (*)	X (*)	
AL	X	X	X	X										X (*)		X	X	X	X	X	X	X			
BA	X	X	X	X										X (*)	X		X	X	X	X	X	X			
KO	X													(*)	X	X		X	X	X	X				
ME	X	X	X	X										X (*)	X	X	X		X	X	X				
MK	X	X	X	X										X (*)	X	X	X	X	X		X	X		X	
RS	X	X	X	X										X (*)	X	X	X	X	X	X		X			
MD	X													X	X	X	X	X	X	X	X			X	
GE	X	X	X	X										X (*)										X	
UA	X	X	X	X																X		X	X		



SPENDIBILITA' DELL'ORIGINE CON UN CUMULO DIAGONALE APPLICATO



PAESE DI DESTINAZIONE PAESE «C»
Esempio: Svizzera

ACCORDO RATIFICATO TRA «A» e «C»
Esempio: Tunisia e Svizzera

ACCORDO RATIFICATO TRA «B» e «C»
Esempio: Italia e Svizzera

ORIGINE MATERIE PRIME PAESE «A»
Esempio : Tunisia

PAESE DI LAVORAZIONE «B»
Esempio: Italia



CUMULO PANEUROMEDITERRANEO DELL'ORIGINE



DOVE POSSO SPENDERE QUESTA ORIGINE???

Origine preferenziale UE cumulo applicato con TUNISIA



- TURCHIA
- NORVEGIA
- ISLANDA
- LIECHTENSTEIN
- SVIZZERA
- ISOLE FAEROER
- ALGERIA
- TUNISIA
- MAROCCO
- EGITTO
- GIORDANIA
- SIRIA
- LIBANO
- ISRAELE
- CISGIORDANIA-STRISCA DI GAZA

- ALBANIA
- BOSNIA ERZEGOVINA
- MACEDONIA DEL NORD
- MONTENEGRO
- SERBIA
- KOSOVO
- TURCHIA

MOLDAVIA

GEORGIA

UCRAINA

SUBORDINATAMENTE ALLA RATIFICA DELL'ACCORDO



**Origine preferenziale UE
cumulo applicato con Tunisia**

**Quali sono i paesi verso i quali posso
spendere l'origine?**


	Stati EFTA					Partecipanti al processo di Barcellona								Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE										
	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA
Z	1.8.2.006	1.6.2.005	1.3.2.006	1.8.2.005			6.7.2.006		6.7.2.006		6.7.2.006				1.7.2.005									



CUMULO PANEUROMEDITERRANEO DELL'ORIGINE



Paese di destinazione??



UE MOLDAVIA

DOVE POSSO SPENDERE QUESTA ORIGINE???

**Origine preferenziale Moldavia
Cumulo applicato con UE**



- TURCHIA
- NORVEGIA
- ISLANDA
- LIECHTENSTEIN
- SVIZZERA
- ISOLE FAEROER
- ALGERIA
- TUNISIA
- MAROCCO
- EGITTO
- GIORDANIA
- SIRIA
- LIBANO
- ISRAELE
- CISGIORDANIA-STRISCA DI GAZA

- ALBANIA
- BOSNIA ERZEGOVINA
- MACEDONIA
- MONTENEGRO
- SERBIA
- KOSOVO
- TURCHIA

MOLDAVIA

GEORGIA

UCRAINA

SUBORDINATAMENTE ALLA RATIFICA DELL'ACCORDO



**Origine preferenziale Moldavia
cumulo applicato con UE**

**Quali sono i paesi verso i quali posso
spendere l'origine?**

Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea


	EU	Stati EFTA			Partecipanti al processo di Barcellona										Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE									
		CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA
MD	(C) 1.12.2016														(C) 1.10.2017	(C) 1.4.2014	(C) 1.4.2014	(C) 1.4.2014	(C) 1.4.2014	(C) 1.4.2014	(C) 1.4.2014			



CUMULO PANEUROMEDITERRANEO DELL'ORIGINE



Paese di destinazione??



Turchia

Svizzera



DOVE POSSO SPENDERE QUESTA ORIGINE???

Origine preferenziale Svizzera
Cumulo applicato con Turchia



- TURCHIA
- NORVEGIA
- ISLANDA
- LIECHTENSTEIN
- SVIZZERA
- ISOLE FAEROER
- ALGERIA
- TUNISIA
- MAROCCO
- EGITTO
- GIORDANIA
- SIRIA
- LIBANO
- ISRAELE
- CISGIORDANIA-STRISCA DI GAZA

- ALBANIA
- BOSNIA ERZEGOVINA
- MACEDONIA DEL NORD
- MONTENEGRO
- SERBIA
- KOSOVO
- TURCHIA

MOLDAVIA

GEORGIA

UCRAINA

SUBORDINATAMENTE ALLA RATIFICA DELL'ACCORDO



Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	Stati EFTA					Partecipanti al processo di Barcellona								Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE										
	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA
CH (+ LI)	1.1.2006 (C) 1.2.2016		1.8.2005 (C) 1.7.2013	1.8.2005 (C) 1.7.2013	1.1.2006		1.8.2007	1.7.2005	17.7.2007	1.1.2007	1.3.2005	1.5.2016		1.6.2005	1.9.2007 (C) 1.12.2019	(C) 1.5.2015	(C) 1.1.2015		(C) 1.9.2012	1.2.2016	(C) 1.5.2015		(C) 1.5.2018	1.6.2012
TR		1.9.2007 (C) 1.12.2019	1.9.2007 (C) 1.12.2019	1.9.2007 (C) 1.12.2019	(C) 1.10.2017		1.3.2007	1.3.2006			1.1.2006	(C) 26.3.2021	1.1.2007	1.7.2005		(C) 3.05.2021	(C) 1.8.2021	1.9.2019	(C) 1.6.2021	(C) 1.8.2018	(C) 1.6.2019	(C) 1.10.2017	(C) 29.4.2021	

**Origine preferenziale
Svizzera cumulo
applicato con Turchia**



Il cumulo può creare «scherzi» strani:



Importo in Italia abito bianco da Tunisia.
Origine del manufatto: preferenziale Tunisia



In Italia viene eseguita la tintura



Il manufatto diventa di origine preferenziale Italia cumulo applicato con Tunisia
Rimanendo però di origine Tunisia (non preferenziale)



E IL CUMULO TOTALE ?








CUMULO TOTALE



SOMMA DI LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PAESI DIVERSI
CHE INSIEME REALIZZANO LA LAVORAZIONE SUFFICIENTE





FILATO NON PREF.

TESSUTO ITALIA NON PREF.

MANUFATTO TUNISIA PREFERENZIALE

ALLEGATO A

Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a più di pagina. Queste tabelle non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia:

Designazione delle merci fornite (*)	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Valore dei materiali non originari utilizzati (*)	Valore dei materiali non originari utilizzati (*)
Totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia;

3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuro-mediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia (*)

(Luogo e data)



ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre tali merci sono stati impiegati in [indicare il nome delle parti contraenti interessate] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome delle parti contraenti interessate]:

Designazione delle merci fornite (*)	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati (*)	Valore dei materiali non originari utilizzati (*) (*)
Totale			

2. tutti gli altri materiali utilizzati in [indicare il nome delle parti contraenti interessate] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome delle parti contraenti interessate];
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della parte (parti) contraenti interessate] in conformità dell'appendice I, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome delle parti contraenti interessate] (*)
	(Place and date)
	(Indirizzo e firma del fornitore: si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)





VERSO LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA





La modernizzazione della Convenzione PEM è oggetto di discussione già dal 2012.

La Convenzione riveduta deve essere approvata all'unanimità in seno al comitato misto della Convenzione PEM.
Varie parti contraenti continuano ad esprimere riserve nei confronti dell'adozione delle modifiche.





DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/2198 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione





IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione mediante decisione 2013/94/UE del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012.
- (2) Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine consente l'applicazione del cumulo diagonale tra le 26 parti contraenti della convenzione: Unione, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina ⁽²⁾, Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo ⁽³⁾, Isole Faerøer, Moldova, Georgia e Ucraina.
- (3) La convenzione prevede che le norme di origine debbano essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica e stabilisce procedure per l'adozione delle modifiche. Le modifiche della convenzione devono essere adottate all'unanimità dal comitato misto istituito dalla convenzione («comitato misto»).
- (4) Il processo di modifica della convenzione ha avuto inizio nel 2012 e ha dato luogo a un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili, coerenti con quelle già concordate dall'Unione in altri accordi recenti, in particolare l'accordo economico e commerciale globale (CEFTA), tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri dall'altra ⁽⁴⁾, l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ⁽⁵⁾, e l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC EPA, dall'altra ⁽⁶⁾ o regimi di preferenze tariffarie generalizzate.
- (5) Il comitato misto dovrebbe adottare una decisione sulla modifica della convenzione durante la riunione del 27 novembre 2019 o in una data successiva.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto con riguardo alla modifica della convenzione, poiché la modifica della convenzione produrrà effetti giuridici nell'Unione,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è di sostenere la modifica della convenzione di cui all' allegato del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

F: MOGHERINI



Alcuni Paesi hanno deciso di iniziare ad applicare in anticipo le norme **rivedute e modernizzate** pur mantenendo le discussioni con le altre parti contraenti per raggiungere un accordo nel processo di revisione.



Questa soluzione temporanea permette alle imprese delle parti contraenti di beneficiare di norme di origine


MODERNIZZATE
SEMPLIFICATE
PIU' FLESSIBILI



A tal fine i protocolli sull'origine contenuti negli accordi bilaterali firmati dall'UE e dai diversi paesi sono stati modificati per includere

L'APPENDICE A

nel quale si trovano le norme Transitorie



Appendice A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione

(“norme” o “norme transitorie”)



Modifica dei protocolli di origine:



TURCHIA
NORVEGIA
ISLANDA
LIECHTENSTEIN
SVIZZERA
ISOLE FAEROER
ALGERIA
TUNISIA
MAROCCO
EGITTO
GIORDANIA
SIRIA
LIBANO
ISRAELE
PALESTINA
ALBANIA
BOSNIA ERZEG.
MACEDONIA DEL NORD
MONTENEGRO
SERBIA
TURCHIA
KOSOVO
MOLDOVA
GEORGIA
UCRAINA



NORVEGIA	1.09.2021
ISLANDA	1.09.2021
LIECHTENSTEIN	1.09.2021
SVIZZERA	1.09.2021
ISOLE FAEROER	1.09.2021
GIORDANIA	1.09.2021
PALESTINA	1.09.2021



ALBANIA	1.09.2021
BOSNIA	11.12.2023
MACEDONIA	9.09.2021
SERBIA	6.12.2021
MONTENEGRO	2.02.2022
KOSOVO	15.10.2022



MOLDOVA	16.09.2021
---------	------------



GEORGIA	1.09.2021
---------	-----------



UCRAINA	1.12.2023
---------	-----------



Le due norme (Convenzione PEM e Transitional Rules) coesistono e l'applicazione delle norme transitorie è FACOLTATIVA.



Posso utilizzare in maniera alternativa:

Regole «PEM old»

Regole «transitorie»



Dal 1 gennaio 2025



.....o forse no!

TRANSITIONAL RULES



**MODIFICA DELLA CONVENZIONE
REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE
PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE**



2024/390

19.2.2024

**DECISIONE N. 1/2023 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE
NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE**

del 7 dicembre 2023

**relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee [2024/390]**



IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- 1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 15 giugno 2011 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.
- 2) Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine è composto di una rete di accordi di libero scambio. Essa prevede un quadro multilaterale di norme identiche in materia di origine che permette il cumulo diagonale che si applica fatti salvi i principi stabiliti nei pertinenti accordi.
- 3) Nel preambolo della convenzione si riconosce che le norme di origine dovranno essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica.
- 4) Le parti contraenti della convenzione hanno concordato una modifica della convenzione, al fine di disporre di una serie di norme di origine moderne e più flessibili.
- 5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La convenzione è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.
2. Le modifiche della convenzione entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Bruxelles il 7 dicembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
Marko LÄTTI



Bruxelles, 8.10.2024
COM(2024) 443 final/2

2024/0255 (NLE)

CORRIGENDUM

This document corrects COM(2024)443 final of 8.10.2024

Insertion of the interinstitutional reference.

Concerns all language versions

The text shall read as follows:

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto
istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023
di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione
alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025**



3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La convenzione è applicabile mediante un riferimento alla stessa inserito nei protocolli sulle norme di origine dei pertinenti accordi bilaterali delle parti contraenti.

Attualmente le possibilità di cumulo nella zona paneuromediterranea (PEM) si basano su una rete di accordi tra le parti contraenti che prevedono l'applicazione di norme di origine identiche. Tra queste figurano le norme attuali della convenzione e i protocolli bilaterali relativi alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa che precedono la convenzione ("i protocolli anteriori alla convenzione").

In parallelo, dal 1° settembre 2021 è entrata in vigore, su base bilaterale, una serie di norme che si applicano su base facoltativa alla convenzione in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione ("le norme transitorie").

La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Giuridicamente ne consegue che le norme attuali della convenzione e le norme transitorie cesseranno di essere applicabili a decorrere da tale data.

Numerose parti contraenti hanno informato il segretariato del comitato misto che non saranno in grado di aggiornare i rispettivi protocolli sulle norme di origine con un riferimento alle norme rivedute della convenzione anteriormente al 1° gennaio 2025, a causa della durata delle procedure interne.

Alcune parti contraenti potrebbero di conseguenza applicare le norme rivedute della convenzione, mentre altre applicano ancora le norme attuali della convenzione o i protocolli ad essa anteriori. Ciò potrebbe perturbare le attuali possibilità di cumulo diagonale, con ripercussioni sui flussi commerciali nella zona PEM.

Qualora la transizione verso le norme rivedute della convenzione non sia simultanea per tutte le parti contraenti, la situazione che ne risulta non dovrebbe essere meno favorevole di quella attualmente possibile nell'ambito del quadro giuridico esistente.

Le disposizioni transitorie relative all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee dovrebbero essere adottate per un periodo di un anno. Sarà in tal modo garantita la continuità nell'applicazione del cumulo diagonale e la concessione di un trattamento preferenziale a norma della convenzione fino al completamento del processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali alle norme rivedute della convenzione.



Le disposizioni transitorie dovrebbero riguardare:

- la possibilità di chiedere il trattamento preferenziale su presentazione di prove dell'origine rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2025 in conformità alle norme di origine applicabili al momento del rilascio, presentate entro il periodo di validità o successivamente, come consentito;
- la cooperazione amministrativa per verificare le prove dell'origine rilasciate secondo i diversi insiemi di norme;
- il mantenimento in applicazione per un anno delle norme attuali della convenzione in parallelo alle norme rivedute della convenzione;
- la garanzia della tracciabilità delle prove dell'origine rilasciate secondo le due serie di norme applicabili in parallelo mediante l'introduzione di un'attestazione nelle prove dell'origine;
- l'applicazione del cumulo diagonale senza perturbazioni tra le parti contraenti durante la transizione dai diversi insiemi di norme di origine applicabili anteriormente al 1° gennaio 2025 alle norme rivedute della convenzione;
- la garanzia che le norme rivedute della convenzione si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026 fra tutte le parti contraenti. A tal fine le parti contraenti notificano periodicamente lo stato di avanzamento dell'aggiornamento dei rispettivi protocolli bilaterali.


Per garantire che i flussi commerciali continuino sulla base delle attuali possibilità di cumulo fino al completamento del processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali PEM alle norme rivedute della convenzione, le norme attuali della convenzione dovrebbero rimanere applicabili fra le parti contraenti per le quali entrano in vigore le norme rivedute della convenzione.

Le norme attuali della convenzione sarebbero applicabili in parallelo alle norme rivedute, dando agli operatori economici la possibilità di scegliere tra le due serie di norme di origine in funzione delle catene di approvvigionamento esistenti.

Le norme rivedute e le norme attuali della convenzione creeranno due zone distinte di cumulo.



SITUAZIONE ATTUALE



PEM «old»

Transitional rules

PEM «new»





STRUTTURA DELLA CONVENZIONE

APPENDICE I

Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di Cooperazione amministrativa



APPENDICE II

Disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2 Requisiti generali

Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Articolo 5 Norma di tolleranza

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7 Cumulo dell'origine

Articolo 8 Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Articolo 9 Unità di riferimento

Articolo 10 Assortimenti

Articolo 11 Elementi neutri

Articolo 12 Separazione contabile

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13 Principio di territorialità

Articolo 14 Non modificazione

Articolo 15 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16 Restituzione dei dazi doganali, o esenzione da tali dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17 Requisiti generali

Articolo 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

APPENDICE I



DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE DEROGANO ALLE DISPOSIZIONI STABILITE NELL'APPENDICE I



INDICE

ARTICOLO UNICO

- ALLEGATO I** Scambi commerciali tra l'Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
- ALLEGATO II** Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare
- ALLEGATO III** Scambi commerciali tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
- ALLEGATO IV** Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina
- ALLEGATO V** Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
- ALLEGATO VI** Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco
- ALLEGATO VII** Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina
- ALLEGATO VIII** Scambi commerciali tra gli Stati EFTA e la Repubblica tunisina
- ALLEGATO IX** Scambi commerciali nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir)
- ALLEGATO X** Scambi commerciali disciplinati dall'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
- ALLEGATO A** Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- ALLEGATO B** Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- ALLEGATO C** Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- ALLEGATO D** Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- ALLEGATO E** Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- ALLEGATO F** Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

APPENDICE II



QUALI NOVITA' ?





PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI

Articolo 3



Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:
 - a) i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
 - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
 - i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
 - j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

Non vengono
menzionati i
pneumatici usati



2. Le espressioni “le sue navi” e “le sue navi officina” di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
- b) che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;

c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure
- ii) appartengono a società
 - la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
 - appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.

3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.

4. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Scomparsi i requisiti riguardanti la cittadinanza del comandante , degli ufficiali e dell'equipaggio



Art. 4 LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI SUFFICIENTI



Al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio
CALCOLO DEL PREZZO MEDIO NELLA DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE



Possibilità di calcolare il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore dei materiali non originari come **VALORE MEDIO**



Valore medio calcolato facendo la somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso **dell'anno fiscale precedente** e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso **dell'anno fiscale precedente** quale definito nella parte esportatrice



E' necessario chiedere autorizzazione all'autorità doganale



TOLLERANZE

CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'Allegato II, non devono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco con riguardo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

«old»





TOLLERANZE

NUOVA CONVENZIONE

«new»

Articolo 5

Norma di tolleranza

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore totale accertato non superi:

- a) il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
- b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).


PESO

VALORE

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte contraente ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.





TOLLERANZE NEI TESSILI



Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna (3) non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.



Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili (escluse le fodere e le controfodere) che non soddisfano la regola indicata nella colonna (3) per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.



Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti



1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
- p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- q) la macellazione degli animali;
- r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

LAVORAZIONI
INSUFFICIENTI



CUMULO DELL'ORIGINE



Articolo 7

- Lavorazioni sufficiente
- o
- prodotti interamente ottenuti

Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.



3. Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.



Previsto il cumulo totale con esclusione dei prodotti tessili

4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.



Per i tessili: previsto il cumulo totale solo negli scambi bilaterali



Nelle regole transitorie → possibilità di cumulo totale diagonale

5. Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.



ALLEGATO I

Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3

- A. Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a tutti i partner che applicano le norme transitorie
- Islanda
 - Norvegia
 - Svizzera (Liechtenstein)
- B. Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a un numero limitato di partner che applicano le norme transitorie
- Albania – agli Stati EFTA
 - Montenegro – agli Stati EFTA
 - Macedonia del Nord – agli Stati EFTA
 - Serbia – agli Stati EFTA
 - I partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e la Repubblica di Moldova (Parti dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio) – fra loro





Nel nuovo PEM → possibilità di cumulo totale diagonale



5. Le parti contraenti possono decidere di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. La parte contraente che decide di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo notifica al comitato misto tale decisione e le eventuali modifiche della stessa. Nell'allegato VIII figura l'elenco delle parti contraenti che hanno esteso l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. L'elenco delle parti contraenti è tempestivamente aggiornato dopo che una parte contraente ha cessato di applicare l'estensione. Ciascuna parte contraente pubblica un avviso con l'elenco delle parti contraenti di cui all'allegato VIII, secondo le rispettive procedure interne.



ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE HANNO DECISO DI ESTENDERE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI COMPRESI NEI CAPITOLI DA 50 A 63 DEL SISTEMA ARMONIZZATO

Le parti contraenti che si avvalgono di questa opzione sono elencate di seguito.

[...];



ART. 7 CUMULO DELL'ORIGINE





SEPARAZIONE CONTABILE



Articolo 20 Convenzione PEM «old»



Nel PEM la condizione per chiedere la SEPARAZIONE CONTABILE è **«se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici ed intercambiabili comporta COSTI NOTEVOLI O DIFFICOLTA' PRATICHE»**

Articolo 12 Convenzione PEM «new»



Nelle Transitional Rules invece: **«Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della SEPARAZIONE CONTABILE»**



SEPARAZIONE CONTABILE




Articolo 20 Convenzione PEM «old»



Non previsto

Articolo 12 Convenzione PEM «new»



Possibilità di garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce **1701** utilizzando il metodo senza tenere i prodotti in scorte separate



IN COSA SI CONCRETIZZA IL METODO DI SEPARAZIONE CONTABILE?

E' UN QUALSIASI METODO CHE GARANTISCA CHE I MATERIALI CONSIDERATI
ORIGINARI NON SIANO IN QUANTITA' SUPERIORE A QUELLA CHE RISULTEREBBE
SE I MATERIALI FOSSERO STATI FISICAMENTE TENUTI SEPARATI.





**IL METODO DELLA SEPARAZIONE CONTABILE E' SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE
PREVENTIVA DA PARTE DELL'AUTORITA' DOGANALE.**





CONVENZIONE PEM «old»



Articolo 12

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo pertinente si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente convenzione trasportati direttamente da una parte contraente all'altra o attraverso i territori delle parti contraenti in cui è in vigore il cumulo ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

CONVENZIONE PEM «new»

Articolo 14

Non modificazione

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.



ART. 16 RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI

ELIMINATO IL «NO DRAW BACK»



**I PRODOTTI COMPRESI TRA I CAPITOLI 50 E 63
NON SONO SOGGETTI NELLA PARTE ESPORTATRICE AD ALCUN TIPO
DI RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI
(È PERTANTO RIMASTO IL NO DRAW BACK)**

Art. 16 comma 2

**Il divieto di restituzione dei dazi si applica quando i prodotti sono
esportati ma non quando sono destinati al consumo interno.**



REGOLE TRANSITORIE

PER I CAPITOLI DA 50 A 63 IL DIVIETO NON SI APPLICA:

1

In caso di cumulo totale (art. 7 paragrafo 4 e 5)



NUOVO PEM



PER I CAPITOLI DA 50 A 63 IL DIVIETO NON SI APPLICA:

1

In caso di cumulo totale (art. 7 paragrafo 4 e 5)

2

Negli scambi bilaterali tra:

UE
Svizzera
Liechtenstein
Islanda
Norvegia
Turchia



Partecipanti processo di
Barcellona
(esclusi Turchia e Israele)

3

Negli scambi bilaterali tra paesi contraenti accordo di Agadir



CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

EUR-MED BO-A N. 624

Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		e	
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numeri e natura dei colli (!); designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	
10. Fatture (indicazione facoltativa)			
11. VISTO DELLA DOGANA		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE	

(The entire form is crossed out with a large red 'X')



**ELIMINAZIONE
EUR - MED**





CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 BO N. A 973085
Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.		
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra		
..... (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari
		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)
		10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addi (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a addi (Firma)

PROVA DELL'ORIGINE
Art. 17



PREVISTA IN FUTURO
LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE
IL SISTEMA DI ESPORTATORI
REGISTRATI REX
(art. 17 comma 3)



CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 BO N. A 973085
Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.		
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra		
..... (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
3. Destinataro (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)
		10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addi (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a addi (Firma)

Cumulation applied with (nome paese)

Articolo 8 comma 3

Articolo 8 comma 4
Prevede la possibilità di non indicare il cumulo. Ma le parti (paesi), se decidono di derogare a questo obbligo, devono notificare tale decisione alla Commissione europea.





CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 BO N. A 973085
<small>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.</small>		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra <small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small>
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari
		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
		7. Osservazioni TRANSITIONAL RULES
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)
		10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addi (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a addi (Firma)



...finchè non entrerà in vigore
La Convenzione l'utilizzo delle
norme transitorie deve
essere indicato chiaramente



DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (aut. dog.n....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale Italia



DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLE «TRANSITIONAL RULES»

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (aut. dog.n....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale Italia (**transitional rules applied**)



METTIAMO A CONFRONTO LE REGOLE DI ORIGINE
PEM «old» vs PEM «new» & «transitional rules»



ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1 – Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II dell'appendice I. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

- a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce a quattro cifre o dalla sottovoce a sei cifre dei materiali utilizzati;
- c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
- d) la lavorazione o la trasformazione deve essere effettuata su alcuni prodotti interamente ottenuti.



ALLEGATO II

Decisione 2013/94/UE Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti I materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.-

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 60	<u>Stoffe a maglia</u>	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ :	
		— <u>fibres naturali,</u>	
		— <u>fibres sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</u>	
		o	
		— <u>materiali chimici o paste tessili</u>	



TRANSITIONAL RULES



PEM «new»



(1)	(2)	(3)
capitolo 60	Stoffe a maglia	<p>(7)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia</p> <p>oppure</p> <p>estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia</p> <p>oppure</p> <p>lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia</p> <p>oppure</p> <p>torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>



Convenzione paneuromediterranea



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



TRANSITIONAL RULES



PEM «new»

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
da 8501 a 8502	Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Convenzione paneuromediterranea

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
da 8425 8428	a Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



TRANSITIONAL RULES



PEM «new»



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
da 8425 a 8430	<p>Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:</p> <p>Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru</p> <p>Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento</p> <p>Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)</p> <p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi</p> <p>Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>



**OTTENUTA L'ORIGINE PREFERENZIALE ATTRAVERSO
L'APPLICAZIONE DELLE TRANSITIONAL RULES**



DOVE POSSO SPENDERE QUESTA ORIGINE???



MA SOPRATTUTTO



DOVE TROVO LE INFORMAZIONI???





TAVOLA 1

quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nell'ambito delle norme di origine transitory nella zona paneuromediterranea all'11.12.2023

	UE	CH (+LI)	IS	NO	FO	JO	PS	AL	BA	KO	MK	RS	ME	GE	MD	UA
UE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH (+LI)	X		X	X				X	X		X	X	X	X		
IS	X	X		X				X	X		X	X	X	X		
NO	X	X	X					X	X		X	X	X	X		
FO	X															
JO	X															
PS	X															
AL	X	X	X	X					X	X	X	X	X		X	
BA	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X	
KO	X							X	X		X	X	X		X	
MK	X	X	X	X				X	X	X		X	X		X	X
RS	X	X	X	X				X	X	X	X		X		X	
ME	X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	
GE	X	X	X	X												
MD	X							X	X	X	X	X	X			X
UA	X										X				X	



Tabella 2

Data di applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	UE	CH (+LI)	IS	NO	FO	JO	PS	AL	BA	KO	MK	RS	ME	GE	MD	UA
UE		(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 11.12.2023	(T) 15.10.2022	(T) 9.9.2021	(T) 6.12.2021	(T) 9.2.2022	(T) 1.9.2021	(T) 16.11.2021	(T) 01.12.2023
CH (+LI)	(T) 1.9.2021		(T) 1.11.2021	(T) 1.11.2021				(T) 1.1.2022	(T) 1.9.2023		(T) 1.4.2022	(T) 1.1.2022	(T) 1.4.2022	(T) 01.12.2023		
IS	(T) 1.9.2021	(T) 1.11.2021		(T) 1.11.2021				(T) 1.1.2022	(T) 1.9.2023		(T) 1.4.2022	(T) 1.1.2022	(T) 1.4.2022	(T) 01.12.2023		
NO	(T) 1.9.2021	(T) 1.11.2021	(T) 1.11.2021					(T) 1.1.2022	(T) 1.9.2023		(T) 1.4.2022	(T) 1.1.2022	(T) 1.4.2022	(T) 01.12.2023		
FO	(T) 1.9.2021															
JO	(T) 1.9.2021															
PS	(T) 1.9.2021															
AL	(T) 1.9.2021	(T) 1.1.2022	(T) 1.1.2022	(T) 1.1.2022					(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023		(T) 01.02.2023	
BA	(T) 11.12.2023	(T) 1.9.2023	(T) 1.9.2023	(T) 1.9.2023				(T) 01.02.2023		(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023		(T) 01.02.2023	
KO	(T) 15.10.2022							(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023		(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023		(T) 01.02.2023	
MK	(T) 9.9.2021	(T) 1.4.2022	(T) 1.4.2022	(T) 1.4.2022				(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023		(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023		(T) 01.02.2023	(T) 06.07.2023
RS	(T) 6.12.2021	(T) 1.1.2022	(T) 1.1.2022	(T) 1.1.2022				(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023		(T) 01.02.2023		(T) 01.02.2023	
ME	(T) 9.2.2022	(T) 1.4.2022	(T) 1.4.2022	(T) 1.4.2022				(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023			(T) 01.02.2023	



	UE	CH (+ LI)	IS	NO	FO	JO	PS	AL	BA	KO	MK	RS	ME	GE	MD	UA
GE	(T) 1.9.2021	(T) 01.12.2023	(T) 01.12.2023	(T) 01.12.2023												
MD	(T) 16.11.2021							(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023	(T) 01.02.2023			(T) 24.05.2023
UA	(T) 01.12.2023										(T) 06.07.2023				(T) 24.05.2023	



Grazie per l'attenzione.



**Dott.ssa Marica Mestieri
Dott.ssa Samuela Mestieri**